



COMUNE DI PRALORMO

Città Metropolitana di Torino

DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

**(PROCEDURA PER LA RICEZIONE DELLE
SEGNALAZIONI E PER LA LORO GESTIONE)**

INDICE

PREMESSE	2
DEFINIZIONI UTILI ALLA COMPrensIONE DEL DISCIPLINARE	3
1. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.....	4
1.1 Soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche (che godono della protezione).....	5
Il facilitatore	
Le persone del medesimo contesto lavorativo	
I colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante	
Gli enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti	
2. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO.....	7
2.1 Le segnalazioni escluse dall'applicazione della normativa in materia di whistleblowing	7
2.2 Elementi e caratteristiche delle segnalazioni.....	8
L'attinenza con il contesto lavorativo	
L'irrelevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante	
3. LE SEGNALAZIONI ANONIME – TRATTAMENTO	9
4. CANALI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	10
4.1 Il canale interno al comune di Pralormo.....	10
4.1.1 Gestione delle segnalazioni.....	11
4.2 Il canale esterno presso l'ANAC.....	12
4.3 La divulgazione pubblica.....	12
4.4 La denuncia all'autorità giudiziaria.....	13
5. TUTELE E MISURE DI SOSTEGNO.....	14
5.1 La tutela della riservatezza del segnalante	14
5.2 La tutela delle ritorsioni	14
5.3 Le limitazioni della responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche.....	14

PREMESSE

L'istituto del Whistleblowing è stato introdotto in Italia dall'art. 54-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190. La normativa è stata successivamente ampliata dal decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 – convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 - che ha indicato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tra i soggetti destinatari delle segnalazioni e dalla legge 30 novembre 2017 n. 179, che ha sviluppato la regolamentazione in maniera più organica.

In seguito, la disciplina è stata interamente riformata a opera del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha abrogato l'art. 54-bis della legge 190/2012 e l'art. 3 della legge 179/2017 e ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Nello stesso anno, ANAC ha poi approvato con delibera n. 311 del 12.7.2023 le “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, successivamente aggiornate con delibera n. 479 del 26 novembre 2025, al fine di garantirne la coerenza con le nuove Linee guida whistleblowing sui canali interni adottate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

In virtù di questa disciplina tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, compresi gli Enti locali, sono tenute ad attivare i canali di segnalazione previsti e a mettere a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni.

Il presente documento, pertanto, rappresenta l'atto organizzativo che disciplina l'istituto del Whistleblowing del Comune di Pralormo. Più nel dettaglio, definisce le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, costituisce uno strumento per contrastare e prevenire la corruzione e il fenomeno della *maladministration* nel settore pubblico e rappresenta una misura di prevenzione di rischi e situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l'Amministrazione comunale e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La disciplina, inoltre, risponde all'esigenza di fornire adeguate misure di tutela a coloro che, nell'ambito del contesto lavorativo dell'Ente, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti e decidano di segnalarli, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, le tutele e le forme di protezione previste dal D.Lgs 24/2023.

Il presente documento fornisce, pertanto, indicazioni generali alla struttura del Comune di Pralormo circa l'istituto in argomento e la relativa procedura interna di inoltro e gestione delle segnalazioni.

La disciplina costituisce altresì una misura anticorruptiva di carattere generale, ed è oggetto di pubblicazione nella sottosezione Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione del portale Amministrazione Trasparente.

DEFINIZIONI UTILI ALLA COMPRENSIONE DEL DISCIPLINARE

- **whistleblowing:** è un sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica tramite apposite procedure per la loro presentazione e gestione;
- **whistleblower:** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) d.lgs. 24/2023 è la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni tipizzate dal decreto e acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **contesto lavorativo:** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 24/2023 sono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, d.lgs. 24/2023 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **persona coinvolta:** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. l) d.lgs. 24/2023 è la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **facilitatore:** è la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **RPCT:** è Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed è il soggetto a cui è affidata, nel settore pubblico, la gestione dei canali interni di segnalazione.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina, ampliando notevolmente i destinatari dell'istituto includendovi tra l'altro, tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con il Comune di Pralormo pur non avendo la qualifica di dipendenti.

In conformità alla normativa vigente, i soggetti tutelati nel contesto organizzativo del Comune di Pralormo sono:

- il dipendente;
- il collaboratore;
- il fornitore, subfornitore o dipendente/collaboratore degli stessi;
- il libero professionista;
- il consulente;
- il lavoratore autonomo;
- il volontario o tirocinante, retribuito o non retribuito;
- l'azionista o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- l'Ex dipendente, ex collaboratore o persona che non ricopre più una delle posizioni indicate in precedenza;
- il soggetto in fase di prova, di selezione o il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Ente (ad esempio i componenti OIV).

La tutela del segnalante si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. Il Decreto Legislativo n. 24/2023 (art. 3, c. 4) specifica, infatti, che la tutela si estende:

- ai rapporti giuridici non ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- al periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

1.1 SOGGETTI DIVERSI DA CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE E CHE GODONO DELLA PROTEZIONE

La tutela è riconosciuta, oltre ai segnalanti richiamati nel paragrafo precedente, anche ai soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Sono ricompresi in questa categoria i seguenti soggetti:

Il facilitatore

Il **facilitatore** corrisponde alla persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Con il termine assistenza, si fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel suo medesimo contesto lavorativo. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione.

Il facilitatore potrebbe essere anche un collega che riveste la qualifica di sindacalista, se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Se, invece, quest'ultimo assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla Legge n. 300/1970.

Le persone del medesimo contesto lavorativo

Per **persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante si intendono individui che operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante (ad esempio colleghi, ex colleghi, collaboratori).

Presupposto per l'applicazione delle tutele in tali casi è però l'esistenza di uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante stesso.

I colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante

Rientrano tra i **colleghi di lavoro** coloro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, divulgatore o denunciante e hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. Essi sono coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante (esclusi quindi gli ex colleghi) e che abbiano con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente.

Gli enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti

La protezione da ritorsioni si estende anche agli **enti di proprietà del segnalante** (o della persona che denuncia all'Autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica), ricomprendendo sia i casi in cui il soggetto è titolare in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi.

Le medesime tutele sono garantite a quegli **enti presso i quali lavora chi effettua una segnalazione**, divulgazione pubblica o denuncia, pur non essendone proprietario.

Il legislatore ha previsto l'estensione delle tutele anche per gli **Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante**, denunciante o di colui che effettua una divulgazione pubblica, anche se non di proprietà dello stesso.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea. L'obiettivo è quello di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

Le violazioni delle disposizioni normative nazionali includono gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE e i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero l'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

Le violazioni della normativa europea si riferiscono agli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. Si riferiscono, inoltre, agli atti illeciti commessi in violazione della normativa UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione con particolare attenzione ai seguenti settori:

- contratti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

2.1 SEGNALAZIONI CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING

Sono escluse dall'applicazione della normativa in esame:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi

precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente.

- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva [UE] 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto. Sono escluse le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione.
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

2.2 ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

L'attinenza con il contesto lavorativo

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente. Possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

L'irrelevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

3. SEGNALAZIONI ANONIME – TRATTAMENTO

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni whistleblowing e gestite secondo i medesimi criteri stabiliti per tali segnalazioni.

Il segnalante anonimo, successivamente identificato, può comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni e può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Il Comune di Pralormo, se riceve una segnalazione anonima, la registra e ne conserva la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o anonima.

4. CANALI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Nell'ottica di consentire la scelta del canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, è previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:

- Canale interno alla Pubblica Amministrazione
- Canale esterno presso ANAC
- Divulgazione pubblica
- Denuncia all'Autorità Giudiziaria

4.1 IL CANALE INTERNO AL COMUNE DI PRALORMO

Il canale interno per le segnalazioni di illeciti deve garantire la **riservatezza** della segnalazione, a garanzia del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Per quanto riguarda le **modalità di segnalazione**, queste possono essere trasmesse al RPCT in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme online, o in forma orale, attraverso linee telefoniche o con incontro diretto. Qualunque canale venga scelto dal segnalante risulta necessario dare un corretto seguito alla comunicazione, ovvero, rispettare le tempistiche ragionevoli e il criterio di riservatezza dei dati. Pertanto, a seguito del recepimento della segnalazione il **RPCT** – a cui è affidata la gestione della segnalazione - valuta la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione, avvia un dialogo con il Whistleblower nel caso fossero necessari ulteriori chiarimenti e rilascia al segnalante un avviso di ricezione della comunicazione entro 7 giorni, ovvero una comunicazione alla persona segnalante relativa al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Le segnalazioni trasmesse attraverso il canale interno, possono essere effettuate **in forma scritta**:

- **in via prioritaria** tramite canale interno per la gestione delle segnalazioni di illeciti o violazioni, utilizzando, per il Comune di Pralormo, la piattaforma informatica dedicata presente nella **sottosezione Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione - Whistleblowing** del portale **Amministrazione Trasparente** o tramite il seguente **link**:
<https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://comunepralormo.whistleblowing.it/&e=da7a9568&h=c4ec0c9e&f=y&p=n>

- **in subordine** predisponendo due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata non aprire" al gestore della segnalazione. La segnalazione sarà poi inserita come segnalazione orale nella piattaforma dedicata da parte del gestore RPCT.

Le segnalazioni **in forma orale** al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) sono effettuate attraverso linea telefonica al n. **0116401213** o su richiesta

del segnalante mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'Ente (RPCT), anche nel caso di superiore gerarchico, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, questa è considerata "segnalazione Whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente (RPCT), dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

4.1.1 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione della segnalazione è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (R.P.C.T.) il quale, nella trattazione delle stesse, avvalendosi della struttura di supporto "Organizzazione, Programmazione e Controllo" posta alle sue dipendenze, assicura sia una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione sia la tutela del whistleblower.

Il R.P.C.T., in particolare:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, come anzidetto;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà corretto seguito alla segnalazione;
- fornisce riscontro alla persona segnalante.

Ai fini sopraindicati, il RPCT si occupa delle seguenti attività:

- **Valutazione preliminare di ammissibilità:** il RPCT valuta tempestivamente e con riservatezza l'ammissibilità della segnalazione per attivare le tutele del segnalante. Sono escluse le segnalazioni generiche (prive di fatti chiari o con allegati inconferenti) o manifestamente infondate.
- **Istruttoria e Interlocuzione:** accertata l'ammissibilità, il RPCT avvia l'istruttoria interna per verificare i fatti. A tal fine, può dialogare con il whistleblower per richiedere chiarimenti e integrazioni (via piattaforma informatica o di persona) e acquisire atti, supporto o audizioni da altri uffici e terzi, salvaguardando sempre la riservatezza del segnalante e del segnalato.
- **Obbligo di riscontro :** conclusa l'istruttoria, il RPCT fornisce riscontro al segnalante.
- **Esito dell'istruttoria:** qualora si ravvisino elementi di manifesta infondatezza, il RPCT dispone l'archiviazione con adeguata motivazione; diversamente, in presenza del fumus di fondatezza, il RPCT investe immediatamente gli organi interni o gli enti esterni competenti.
- **Limiti di competenza:** è esclusa in capo al RPCT ogni competenza in merito all'accertamento di responsabilità individuali o allo svolgimento di controlli di legittimità e di merito su atti dell'ente, trattandosi di funzioni riservate ai soggetti interni preposti o alla magistratura.

- **Termini e modalità di riscontro:** entro tre mesi, il RPCT fornisce al segnalante un riscontro che può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna con i relativi esiti, nei provvedimenti adottati o nel rinvio all'autorità competente; il riscontro può avere anche carattere interlocutorio (informando sulle attività programmate e sullo stato dell'arte), fermo restando l'obbligo di comunicare gli esiti finali al termine dell'istruttoria.

4.2 IL CANALE ESTERNO PRESSO L'ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno, è prevista la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno accessibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>. L'ANAC gestisce detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Si può presentare la segnalazione attraverso il **canale esterno** presso l'ANAC solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. se il canale interno obbligatorio non è attivo o è attivo ma non conforme;
2. la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
 - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.3 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la **divulgazione pubblica** le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa, mezzi elettronici, social media o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Si può procedere con la divulgazione pubblica solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. ad una segnalazione interna a cui l'Ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante;
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure

possa non avere efficace seguito.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni sopra riportate affinché il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele, ad esclusione della tutela della riservatezza (salvo i casi in cui la divulgazione avvenga attraverso l'utilizzo di uno pseudonimo che non consente l'identificazione del divulgatore) e ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il Whistleblower.

4.4 LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I soggetti tutelati hanno anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità Giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico.

Qualora il Whistleblower rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni, non è comunque esonerato dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni devono essere rispettate dagli uffici delle Autorità Giudiziarie cui è sporta la denuncia.

5. TUTELE E MISURE DI SOSTEGNO

Il sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, comprende la tutela della riservatezza dell'identità, la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'Ente, la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni. Queste tutele si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Inoltre, è fatto divieto ai soggetti tutelati di rinunciare ai propri diritti di protezione tramite accordi privati. Per essere validi, questi accordi devono essere firmati esclusivamente in sedi protette (come sindacati, tribunali o commissioni di conciliazione), garantendo così che il segnalante, in quanto soggetto vulnerabile, non subisca pressioni o ritorsioni.

5.1 LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, l'Ente che riceve e tratta le segnalazioni, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. Inoltre, questa tutela si estende anche alla persona coinvolta (segnalato), al facilitatore o persona che assiste il segnalante e alle persone menzionate nella segnalazione.

5.2 LA TUTELA DA RITORSIONI

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, l'Ente che riceve e tratta le segnalazioni, garantisce il divieto di ritorsione, definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indi-retta, un danno ingiusto”*. La definizione, dunque, non comprende soltanto le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto tentata oppure minacciata. Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati, ma anche solo nel tentativo o nella minaccia.

5.3 LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' PER CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, l'Ente che riceve e tratta le segnalazioni, garantisce le limitazioni di responsabilità. Le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare solo in presenza delle seguenti condizioni:

- se al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le

informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni;

- se la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

In particolare, non si incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione non costituisca di per sé un reato (art. 20 c. 3 D.Lgs. n. 24/2023). Ciò vale, quindi, ove l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

In assenza di queste condizioni la responsabilità deve ritenersi non esclusa e potrà essere valutata dal Giudice, caso per caso, considerando tutte le informazioni fattuali disponibili e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, comprese la necessità e la proporzionalità dell'atto o dell'omissione in relazione alla segnalazione, denuncia, o alla divulgazione.